

Impianti di depurazione pubblici (e privati): le figure del gestore e del manutentore

A cura di Mauro Kusturin

Il seguente contributo ha per oggetto la differenza tra le due figure del gestore e del manutentore dell'impianto di depurazione, che esso sia pubblico o privato; quesiti sulla diversità delle due figure ricorrono spesso nella vita "degli addetti ai lavori" e spesso sono argomenti trattati nel corso di question time durante convegni e seminari in materia ambientale.

Per fare chiarezza sulle diverse figure su richiamate, non possiamo fare ricorso alle definizioni giuridiche, in quanto la norma in questo caso mostra delle carenze, dando solo una definizione del gestore del servizio idrico integrato (art.17 *let. r* D.Lgs.152/06), che non va assolutamente confuso con la figura del gestore del depuratore; tuttavia guidati dal buon senso e dalle definizioni letterali, cercheremo di chiarire questi aspetti, che per alcuni potranno sembrare scontati ma per altri non lo sono affatto!

Allora partiamo da quanto riportato dal "testone" all'art.74 *let.r*: *gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato.*

Ora passiamo a riportare delle definizioni sintetiche di:

✚ **gestione**: *s.f., attività economico-commerciale propria di chi è impegnato, con piena responsabilità, nell'amministrazione di beni o nella trattazione di affari altrui*
oppure: *attività di amministrazione, conduzione di un'azienda, di un pubblico esercizio e sim., esercitata direttamente dall'interessato o affidata ad altri*

✚ **gestore**: *chi effettua la gestione*

✚ **manutenzione**: *s. f., il mantenere in buono stato, in perfetta efficienza qualcosa*
oppure: *mantenimento, conservazione in buono stato, in condizioni di efficienza e funzionalità*
oppure come riportato in una delibera dell'OCSE del 1963, per manutenzione
"S'intende ... quella funzione aziendale alla quale sono demandati il controllo costante degli impianti e l'insieme dei lavori di riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature di stabilimento."

✚ **manutentore**: *chi effettua la manutenzione*

A questo punto vorrei portare l'interesse e l'attenzione del lettore sulle due figure indicate, in ordine alla **gestione** & **manutenzione** di un impianto depurazione, pubblico o privato, e sui possibili risvolti che si possono avere in ambito di sanzioni, amministrative e penali.

Infatti spesso capita di sentire e/o leggere su scritti difensivi o su altri documenti simili che il responsabile dell'inquinamento tende a scagionarsi adducendo diverse motivazioni e/o giustificazioni.

La verità qual è? Chi è il vero responsabile? Come viene suddivisa la "pena" in caso di più responsabili?

Ovviamente questi sono classici quesiti e molti altri c'è ne sono!

Cerchiamo di fare chiarezza ragionando logicamente e aiutandoci con la giurisprudenza e la dottrina presente in questa materia partendo da alcuni semplici esempi, che comunemente accadono nel corso di controlli in materia ambientale.

Esempio n.1: piccolo depuratore comunale (o aziendale) con **gestione** e/o **manutenzione** in proprio: il depuratore è seguito dal "classico geometra comunale" (o dall'addetto aziendale) che deve fare tutto da solo, in quanto i dipendenti del comune (o azienda) si contano sulle dite di una mano; il **manutentore** è un operaio del comune (o azienda), a volte con la qualifica più disparata, come l'idraulico, lo stradino, ecc.

Beh qui esiste un solo responsabile: il sindaco pro-tempore (o il legale rappresentante dell'azienda) che è il **gestore**!!

Esempio n.2: comune (o azienda) medio-grande con **gestione** in proprio e **manutenzione** curata da ditta esterna. Il comune (o azienda) dispone di una struttura che si occupa del depuratore alla cui direzione vi è un tecnico competente, che ha una delega espressa del Sindaco (o del legale rappresentante dell'azienda), accettata e per la quale percepisce un'indennità specifica ed ha la gestione di un budget di spesa. La ditta che cura la **manutenzione**, viste le premesse, esegue le direttive del tecnico competente senza capacità di iniziativa economica-gestionale.

Qui i responsabili sono 2: in primis il tecnico responsabile (della **gestione**), in secundis il Comune (o l'azienda) che risponde quale (**gestore**) obbligato in solido rispetto alla responsabilità diretta del primo soggetto.

Esempio n.3: comune (o azienda) con depuratore con **gestione** e **manutenzione** affidata a ditta esterna. Qui il sindaco o il dirigente del comune (o il legale rappresentante dell'azienda) ha sottoscritto un contratto nel quale si delega la ditta tal dei tali alla **gestione** & **manutenzione** dell'impianto di depurazione, la quale in base allo stesso ha capacità economica-gestionale nella conduzione del depuratore (esempio: se si rompe qualcosa ripara e/o sostituisce il pezzo senza chiedere alcuna autorizzazione e/o soldi al comune).

Qui i responsabili possono essere 3: il responsabile tecnico dell'impianto (e della **gestione**), la ditta appaltatrice obbligata in solido ed il Comune nella persona del Sindaco, sempre obbligato in solido quale proprietario del depuratore.

Allora alla fine di questa giostra potrebbe emergere anche un altro quesito che sposta l'attenzione dell'attento lettore su chi è realmente il titolare allo scarico: beh, a rigor di logica, il titolare allo scarico è colui dal quale origina lo scarico: se stiamo parlando per esempio di depuratori comunali, resterà sempre il sindaco pro-tempore. Ecco dunque un'ulteriore spiegazione perché il “povero” sindaco c'entra sempre o quasi! (a tal proposito si consiglia al lettore una ricerca sulla recente Cassazione penale e civile in materia di “*deleghe & responsabilità*” oppure sul principio della “*colpa in vigilando*”).

Discorso a parte merito la figura del gestore del servizio idrico integrato: qui la figura giuridica richiamata nel testone dovrebbe (condizionale d'obbligo) soppiantare la figura del sindaco in qualità di titolare allo scarico.

E per i depuratori privati? Come abbiamo visto nei nostri semplici esempi il discorso è analogo: basta sempre ragionare in merito alla presenza o meno di una delega espressa, motivata, accettata, indennizzata e che dia autonomia gestionale ed economica.

Ora concludo richiamando uno dei tanti quesiti che ha ispirato il presente contributo e che riguardava in particolare la tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai fanghi prodotti del depuratore: chi deve essere l'intestatario? La risposta è senza dubbio il titolare dello scarico o nei casi di gestione affidata completamente a ditta esterna, il registro può essere intestato (o co-intestato al Comune!?) alla ditta che lo compilerà (in nome e per conto del Comune) ed ad essa saranno addebitate eventuali sanzioni amministrative e penali in caso di illeciti.

A tal proposito ricordo una circolare e/o parere di un'amministrazione provinciale del nord-est, che uscita dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.152/1999, chiariva le diverse posizioni su tale argomento e sulla figura del Sindaco disponeva appunto, che rispondeva il Comune, quale proprietario del depuratore, come obbligato in solido sulle sanzioni comminate a causa di illeciti in materia di tutela delle acque; beh tale circolare\parere è stata lungimirante, chiara ed esaustiva.

Ed infine vogliamo citare le innumerevoli sentenze sia della Cassazione Penale che Civile in materia di deleghe? Non credo sia necessario perché basta fare delle semplici ricerche. Quello di cui c'è bisogno è parlarne ancora del problema, visto il ripetersi continuo ed incessante dei quesiti in tale materia e la confusione che regna tra le due figure del **gestore** e del **manutentore**.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 26 maggio 2008